



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA CIVILE

18289/04

ESENTE DA REGISTRAZIONE  
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986  
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5  
MATERIA TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Bruno	SACCUCCI	Presidente
Dott. Eugenio	AMARI	Consigliere
Dott. Giuseppe Vito Antonio	MAGNO	Consigliere
Dott. Stefano	BIELLI	Consigliere
Dott. Antonino	DI BLASI	Rel. Consigliere

R.G.N. 6596/02

Cron. 29153

Rep.

Ud. 19/01/2004

Oggetto: TOSAP  
Accesso carrabile e  
autorizzazione  
apposizione  
cartello  
segnaletico-  
Relativi  
presupposti  
impositivi-  
Accertamento  
Rilevanza

ha pronunciato la seguente:

**S E N T E N Z A**

sul ricorso proposto da:

CONDOMINIO VIA NENNI, 14, di Civitavecchia, in persona  
dell'Amministratore Ballerano Maria Grazia,  
rappresentato e difeso, giusta delega in calce al  
ricorso, dall'Avv. Giuseppe Coppola ed elettivamente  
domiciliato in Roma Via del Viminale, 43 presso lo  
studio dell'Avv. Roberto Eufrate,

- Ricorrente -

**CONTRO**

COMUNE DI CIVITAVECCHIA, in persona del dirigente  
dell'Ufficio Avvocatura, avv. Gesualdo Antonio Pala,  
legittimato a stare in giudizio, giusto il disposto  
dell'art. 51/bis dello Statuto Comunale, elettivamente

87  
04



domiciliato in Roma, Via Fracassini, 18 presso lo studio dell' avv.Roberto Venettoni;

- **Controricorrente** -

### **Avverso**

la sentenza n.441/2001 della Corte di Appello di Roma Sez.Prima Civile, in data 24/01/2001, depositata il 12/2/2001.

Udita la relazione della causa svolta all'udienza del 19-01-2004 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;

Sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Dott.Federico Sorrentino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Il Condominio in epigrafe indicato, deducendo l'illegittimità dell'accertamento operato dal Comune di Civitavecchia in merito alla tassa per l'occupazione di suolo pubblico per gli anni 1994 e 1995, "in relazione all'accesso carrabile dello stabile, in quanto a filo con il manto stradale", adiva il Tribunale di Civitavecchia invocando declaratoria di inesistenza dei relativi presupposti impositivi.

Con sentenza n.77/1997, l'adito Tribunale accoglieva il ricorso.

Il Comune proponeva appello, sostenendo la correttezza del proprio operato ex art.44 comma 8° del D.L.vo



n.507/1993, e la Corte di Appello di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, riconosceva fondate le doglianze prospettate dall'Amministrazione, accogliendo la relativa impugnazione.

Con ricorso notificato il 25 gennaio 2002, ed affidato a tre mezzi, il Condominio ha chiesto la cassazione della decisione di appello.

Con controricorso notificato il 4-4-2002 il Comune ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con il primo mezzo il ricorrente censura l'impugnata decisione per violazione ed errata applicazione dell'art.44 D.L.vo n.507/93 e degli artt.27 e 31 del Regolamento TOSAP del Comune di Civitavecchia.

Deduce che avrebbero errato i giudici di appello nell'affermare che i commi 3 ed 8 dell'art.44 citato disciplinano la "stessa obbligazione", dovendosi ritenere, anche sulla base del disposto degli artt.27 e 31 del Regolamento TOSAP, adottato dal Comune di Civitavecchia con delibera n.646 del 27/10/1984, trattarsi di fattispecie sostanzialmente diverse, nel senso che" mentre con la concessione di passo carrabile viene sottratta all'uso pubblico un'area per privilegiarne il godimento del soggetto privato, nella concessione del cartello segnaletico non esiste



sottrazione fisica di un'area determinata all'uso pubblico, ma solo una potenziale limitazione dell'uso pubblico generale egualmente valida per tutti".

Con il secondo motivo si deduce violazione ed errata applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, per avere il giudice di appello accolto nel merito la domanda di condanna del contribuente al pagamento del tributo relativo al cartello segnaletico, malgrado tale domanda non fosse stata avanzata in via riconvenzionale dal Comune nel corso del giudizio di primo grado e non facesse parte del thema decidendum in quel grado, vertendo l'accertamento solo sull'occupazione di suolo pubblico e non anche sul divieto di sostare indiscriminatamente sull'area antistante gli accessi ai passi carrabili.

Con il terzo motivo, infine, si denuncia violazione ed errata applicazione dell'art.6-Tab.A paragrafo V del D.M.Grazia e Giustizia n.585 del 5.10.1994, per avere la Corte di merito proceduto alla liquidazione delle spese del giudizio in misura eccedente i massimi tariffari.

Il Collegio ritiene che le prospettate doglianze siano infondate e che il ricorso debba essere, quindi, rigettato.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. P.' or similar, located on the right side of the page.



E' dell'avviso, infatti, che l'art.44 del d.legs. n.507/1993, disciplini un'unica obbligazione tributaria legata all'occupazione di suolo pubblico e che, nel susseguirsi dei relativi commi, ne disciplini le varie ipotesi con l'applicazione di una tariffa differenziata a seconda delle diverse fattispecie contemplate; tale interpretazione trova conforto nel titolo del Capo II del D.Lgs.precitato, che fa generico riferimento alla "occupazione di spazi ed aree pubbliche" e dello stesso art.44 che essendo volto a regolamentare "Occupazioni permanenti-Disciplina e tariffe-Passi carrabili:criteri di determinazione della superficie", induce ragionevolmente a ritenere che poichè il titolo della norma fa riferimento ad unica fattispecie relativa ai passi carrabili, unica sia l'obbligazione tributaria che ne deriva, legata alla particolare disciplina del suolo su cui gli stessi insistono o ad essi prossimo, anche se le varie ipotesi giustificano l'applicazione di una tariffa differenziata a seconda delle diverse ipotesi contemplate, tenuto conto delle utilità riconosciute al privato e dei sacrifici, per l'effetto, derivanti alla generalità.

Ne deriva l'irrilevanza sia della circostanza che nell'atto di accertamento si sia fatto riferimento, genericamente, al concetto di "occupazione di suolo

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. M.' or similar, located on the right side of the page.



pubblico", essendo l'espressione riferibile alle varie ipotesi disciplinate dall'art.44 del d.lgs.n.507/1993, quindi anche a quella di cui al comma 8°, senza possibilità di distinzione tra occupazione effettiva ed utilizzazione esclusiva, come pure del richiamo alle disposizioni regolamentari, tenuto conto che trattasi di normativa di natura secondaria.

Per non dire, che anche un cartello segnaletico, che inibisca la sosta in corrispondenza di un passo carrabile, è idoneo a sottrarre tale spazio all'uso generalizzato della collettività, creando, in favore dei soggetti che ne usufruiscono, una situazione di uso privilegiato di detto spazio pubblico riconducibile pur sempre alla previsione impositiva.

L'"area antistante" ai passi carrabili, infatti, è quella parte di suolo pubblico limitrofa agli stessi e funzionalmente necessaria sia per consentire all'utente-condominiale di accedere dalla strada pubblica al passo carrabile e, da qui, alla proprietà condominiale, sia pure per fuoriuscirne ed immettersi nel flusso veicolare della pubblica via. E' perciò evidente che l'area cui fa riferimento il comma 8° dell'art.44 citato è costituita essenzialmente da suolo pubblico ed è, altrettanto, certo che l'apposizione di un cartello segnaletico che ivi inibisca la sosta per

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'AR' or similar, written in a cursive style.



consentire o rendere più agevole la manovra dei conducenti che devono transitarvi, provenienti o diretti al passo carrabile, nel sottrarlo alla libera utilizzazione della collettività finisce per soddisfare l'interesse particolare degli utenti condominiali, realizzando un rapporto che, agli effetti del combinato disposto degli artt.38 c. 1° e 44 c. 8° d.lg.vo n.507/1993, va qualificato di "occupazione di suolo pubblico".

Né può ragionevolmente affermarsi che "il concessionario del cartello non ha alcun privilegio o comodità maggiore di quella di chiunque altro", essendo di tutta evidenza che il divieto di sosta sull'area antistante l'accesso, se è pur vero, per un verso, che ne inibisce l'utilizzazione da parte della collettività, ivi inclusi i condomini, è altrettanto vero, d'altra parte, che realizza esclusivamente l'interesse degli utenti condominiali che, per l'effetto, sono in grado di effettuare le manovre di disimpegno ed immissione, rispetto al traffico veicolare della pubblica via ed al passo carrabile, in modo, certamente, più agevole ed in condizioni di maggiore sicurezza.

Rilievo non secondario, del resto, va al riguardo riconosciuto al fatto che tutte le occupazioni



disciplinate dall'art.44, ivi inclusa quella di cui al c.8°, hanno un unico criterio di determinazione del regime tariffario, previsto, per l'appunto, al c.1°, il quale per i passi carrabili si limita solo a prescrivere la riduzione della tariffa ordinaria al 50 per cento, ulteriormente riducibile per la previsione del c.8°, fino al 10 per cento. Riduzione questa che, nel caso, come accertato dal giudice di merito (pag.4 rigo 8 della sentenza) risulta effettuata.

Le argomentazioni che precedono, dalle quali emerge la sostanziale unicità dell'obbligazione tributaria derivante dalle disposizioni dell'art.44 citato privano di rilevanza il secondo mezzo, che resta assorbito.

Va, comunque, notato che trattasi di doglianza che, per come formulata, sarebbe, in ogni caso, infondata, evincendosi dall'esame degli atti, (pag.2 rigo 13 della sentenza) che il Comune in appello si è limitato a riproporre "la domanda, spiegata in via riconvenzionale in primo grado, volta a far dichiarare la sussistenza, a carico del condominio, dell'obbligo di pagamento della tassa", e, d'altronde, che l'interpretazione della domanda integra un tipico giudizio di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito (Cass.23.4.99 n.4°64; 27.1.97 n.829).

Quanto, infine, all'ultima censura il Collegio ne



rileva l'infondatezza tenuto conto che, non solo non risulta che il giudice di appello sia andato oltre i massimi tariffari, ma che, oltretutto, ciò non gli è tassativamente inibito, come, invece, per i minimi tabellari, potendo sulla base di valutazione in fatto, incensurabile in sede di legittimità, liquidare i compensi in importi maggiori di quelli previsti dalle tariffe professionali, allorquando la causa sia di particolare importanza.

Circostanza, quest'ultima, non esclusa dallo stesso condominio, che riconosce alla dibattuta questione giuridica "rilievo in via di principio", e che, in ogni caso, è conseguenza di una valutazione in fatto incensurabile in sede di legittimità.

Conclusivamente il ricorso va respinto.

Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma il 19 gennaio-2004.

ESENTE DA REGISTRAZIONE  
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986  
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5  
MATERIA TRIBUTARIA



Il Presidente

Dott. Bruno Saccucci

Il Consigliere - Estensore

Dott. Antonino Di Blasi

IL CANCELLIERE C1  
Amaldo Casano

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
10 SET. 2004  
Oggi

IL CANCELLIERE C1  
Amaldo Casano